

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DAVIGO Piercamillo - Presidente -

Dott. GALLO Domenico - Consigliere -

Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Consigliere -

Dott. CERVADORO Mirella - rel. Consigliere -

Dott. VERGA Giovanna - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

G.L. N. IL (OMISSIS);

G.A. N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 237/2011 CORTE APPELLO di POTENZA, del 02/12/2011;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/03/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MIRELLA CERVADORO;

Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, nella persona del dr. Nicola Lettieri, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

Udito il difensore avv. Giovanni Clemente di fiducia per entrambe le ricorrenti che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

ESTORSIONE

Fatto Diritto P.Q.M.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DAVIGO Piercamillo - Presidente -

Dott. GALLO Domenico - Consigliere -

Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Consigliere -

Dott. CERVADORO Mirella - rel. Consigliere -

Dott. VERGA Giovanna - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

G.L. N. IL (OMISSIS);

G.A. N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 237/2011 CORTE APPELLO di POTENZA, del 02/12/2011;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/03/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MIRELLA CERVADORO;

Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, nella persona del dr. Nicola Lettieri, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

Udito il difensore avv. Giovanni Clemente di fiducia per entrambe le ricorrenti che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo

Con sentenza del 20.12.2010, il Tribunale di Potenza dichiarò G.L. e G.A. responsabili dei reati di estorsione continuata, e - concesse le attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante contestata di cui *all'art. 61 c.p.*, n. 10 - le condannò alla pena di anni tre mesi cinque di reclusione ciascuna ed Euro 1500,00 di multa.

Avverso tale pronuncia proposero gravame le imputate, e la Corte d'Appello di Potenza, con sentenza del 2.12.2011, confermava la decisione di primo grado.

Ricorrono per cassazione le imputate, e premesso che a loro è stato contestato di aver costretto, nella loro qualità di legali rappresentanti della ditta "Eredi Giannattasio Antonio s.a.s. di Giannattasio Letizia & C", società di autolinee, cinque dipendenti della società ad accettare e sottoscrivere la busta paga, senza corresponsione degli emolumenti, dietro la minaccia di non rinnovare il contratto di lavoro a tempo indeterminato, deducono la violazione *dell'art. 606 c.p.p.*, lett. b) c), per errata interpretazione della legge penale - *artt. 54 e 629 c.p.* e la mancanza e manifesta illogicità della motivazione, dal momento che la sottoscrizione delle buste - pur in assenza dell'effettivo pagamento delle somme in esse indicate - non era stato il frutto di minacce e della conseguente coartazione psicologica dei lavoratori, in quanto essa fu concordata con i dipendenti della ditta, per non far apparire lo stato di difficoltà economica della società, poi acclarata con la sentenza di fallimento, ed evitare che l'azienda potesse perdere i contributi pubblici, correlati al parziale rimborso delle spese di trasporto, e consentire il mantenimento della relativa concessione;

che pertanto nella fattispecie non si configurano gli elementi costitutivi del delitto di cui *all'art. 629 c.p.*, dovendosi invece ravvisare la scriminante di cui *all'art. 54 c.p.* Vengono richiamate a conforto delle deduzioni le deposizioni dei testi e delle parti offese, ed evidenziato che l'azienda aveva inviato a tutti i dipendenti il saldo del t.f.r. e delle mensilità arretrate.

Chiedono pertanto l'annullamento della sentenza.

Motivi della decisione

Con il primo motivo, le ricorrenti hanno dedotto l'erronea applicazione della legge penale in riferimento agli *artt. 54 e 629 c.p.* La censura è del tutto inammissibile posto che con il motivo si muovono non già precisi rilievi in punto di diritto, bensì solo doglianze di merito, non condividendosi dalle ricorrenti le conclusioni attinte ed anzi proponendosi versioni più persuasive di quelle dispiegate nella sentenza impugnata. Con il secondo motivo si è prospettato il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di estorsione, attesa la illogicità di alcune argomentazioni e l'erronea interpretazione della legge penale al riguardo sviluppate. In sostanza, le ricorrenti si dolgono del fatto che la Corte non abbia considerato che esse non hanno effettuato alcuna minaccia, e che in particolare G.A. non amministrava la società e non poteva rispondere delle condotte contestate. La doglianza è priva di consistenza e formulata anch'essa in termini di una inammissibile richiesta di rivalutazione di fatti.

Premesso che la sentenza impugnata va, poi, necessariamente integrata con quella, conforme nella ricostruzione dei fatti, di primo grado, nella quale (v. pag. 7) sono riportate le dichiarazioni degli operai che indicano entrambe le imputate quali autrici delle minacce relative alla perdita del posto di lavoro, rileva il Collegio che la Corte di merito, nelle attente pagine riservate alla questione ha ritenuto, con congrua e logica motivazione, che non può dubitarsi della responsabilità di entrambe le imputate, in concorso materiale e morale, sol che si consideri che la tesi difensiva è meramente assertiva e non suffragata dalle risultanze probatorie acquisite in giudizio, laddove, per converso, è emerso che i lavoratori, che denunciarono la pratica illecita, furono indotti a firmare le quietanze dietro la minaccia di licenziamento nel senso che, qualora non avessero accettato di sottoscrivere le buste paga, non avrebbero ottenuto il rinnovo del contratto, perdendo il lavoro. Peraltro, la spiegazione alternativa fornita dal difensore confligge anche con il criterio dell'*id quod plerumque accidit*, apparendo alquanto improbabile che il lavoratori, nella situazione di dissesto economico in cui versava l'azienda, abbiano deciso, d'accordo con il datore di lavoro, di accettare un importo inferiore a quanto dovuto, rilasciando nonostante ciò, quietanza liberatoria, con il rischio di non poter poi essere soddisfatti nelle loro spettanze retributive.

Quanto alla qualificazione giuridica del fatto, la Corte rileva, infine, che la ricostruzione dell'evento fornita dalle parti lese non lascia dubbio alcuno, in quanto le imputate hanno usato minaccia proprio al fine di ottenere la firma delle buste paga, nè si ravvisa la scriminante di cui *all'art. 54* dalle stesse solo prospettata e neppure sviluppata. A ciò aggiungasi che la decisione della Corte territoriale è conforme ai principi di diritto enunciati da questa Corte che ha più volte ritenuto che integra la minaccia costitutiva del delitto di estorsione la prospettazione da parte del datore di lavoro ai dipendenti, in un contesto di grave crisi occupazionale, della perdita del posto di lavoro per il caso in cui non accettino un trattamento economico inferiore a quello risultante dalle buste paga (v., di recente, Cass. Sez. 2, sent. n. 656/2009 Rv. 246046). E contro tali valutazioni nei motivi in esame sono formulate mere contestazioni di veridicità, in un impensabile tentativo di ottenere da questa Corte di legittimità un revisione di merito delle valutazioni stesse, dimenticando i limiti del sindacato del giudice di legittimità.

Ai sensi *dell'art. 616 cod. proc. pen.*, con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, le imputate che lo hanno proposto devono essere condannati al pagamento delle spese del procedimento, nonchè ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di mille Euro ciascuno, così

equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille ciascuno alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 19 marzo 2013.

Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2013
